



ORIGINALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 111475/2008

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilaotto addì 23 (ventitre)

del mese di Dicembre alle ore 08:30, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 5) | COLLARETA | MARGHERITA | - | ASSESSORE | |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 7) | MANNI | ALBERTO | - | ASSESSORE | |
| 8) | MORETTI | ORAZIO | - | ASSESSORE | |
| 9) | RUSTICALI | LUIGI | - | ASSESSORE | |
| 10) | SANSAVINI | LUIGI | - | ASSESSORE | A |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 678

COMUNE DI FORLÌ'. PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL PRIMO STRALCIO DEL COMPARTO "ADF10B" - VIA FAMIGLIA OSSO - LOC.VILLAGRAPPA. FORMULAZIONE PARERE ART. 5 L.R. 19/08; FORMULAZIONE OSSERVAZIONI ART. 24, C.2° LEGGE 28/02/1985 N. 47. ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il "Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata, comparto ADF10B, in Via Famiglia Ossi – Loc. Villagrappa", trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 02.09.2008 (agli atti con prot. n. 81590 del 02.09.2008), ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere, art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003);
- art. 24, comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.4/2008;

Premesso che

- con deliberazione del C.C. n. 98 del 23.06.2008, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000 il Comune ha adottato il Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano operativo Comunale (POC) e regolamento urbanistico edilizio (RUE), approvati dal Comune con delibera n. 179 del 01.12.2008;

Constatato che i principali elementi caratterizzanti il Piano possono essere così descritti:

- il piano attuativo di iniziativa privata è relativo ad un'area a ridosso del centro abitato di Villagrappa, classificata dal PRG vigente quale zona residenziale di nuovo impianto, ambito di trasformazione ADF10, sita in via Famiglia Ossi. Nello specifico trattasi del 1° stralcio del comparto "B", per una Superficie Catastale pari a mq 6943;
 - il piano è adiacente al Comparto "A", recapitante sulla Via Ossi, e la sua progettazione ha tenuto conto dello schema di assetto urbanistico complessivo definito per l'intera ADU (si veda la Tavola Unica di Progetto);
 - Lo stralcio definisce le seguenti quantità, da distribuirsi su una Superficie Territoriale complessiva pari a 6943 mq. (la differenza fra superficie reale del comparto (mq 7361) e quella catastale (mq 6943) viene assorbita quale area con destinazione a verde privato, a ridosso del fosso consorziale San Lazzaro):
 - superficie fondiaria edificabile 3281 mq;
 - superficie da adibire a verde pubblico mq. 1917;
 - superficie da adibire a parcheggi pubblici 552 mq;
- La Superficie Complessiva edificabile è pari a 1.005,00 mq..
- il Piano Urbanistico prevede la strada di lottizzazione, attuata mediante il proseguimento della viabilità a carico del comparto "A" (prop. Focacci Bruno e Enzo). Non è prevista la realizzazione della pista ciclabile in adiacenza alla strada. Per non precluderne la realizzazione, tuttavia, è stata mantenuta, in aderenza alla strada di progetto, la necessaria striscia di terreno, destinata momentaneamente a verde di rispetto stradale;
 - le aree pubbliche sono così distribuite: il parcheggio sarà realizzato in posizione più baricentrica rispetto alla scelta prevista dal PRG; la superficie a verde pubblico sarà realizzata su due aree: la prima, di mq 1007 circa, sarà posta a separazione con l'esistente area produttiva; la seconda, di mq 910 circa, sarà realizzata al centro del comparto, in adiacenza alla strada di lottizzazione;
 - la capacità edificatoria sarà attuata su 6 lotti di cui 1 con accesso diretto dalla strada di lottizzazione e gli altri 5 mediante la creazione di una strada privata con accesso dal parcheggio pubblico;

Richiamato quanto segue:

- In ossequio all'art. 24, comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47 la Giunta Provinciale formula eventuali osservazioni sulla strumentazione attuativa trasmessa dai Comuni, i quali sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali;

- nell'ambito della formulazione delle osservazioni la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 (ex parere art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003), il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, ai sensi della L.R.9/08, in qualità di autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;

Verificato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma quinto e 14, comma secondo, della legge regionale 47/78:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della LR 47/78;
 - d) l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della LR 47/78;
 - e) il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Considerato in particolare:

- A) Parere ai sensi art. 5 della L.R. 19 art. 30.10.2008 (ex parere 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003)

L'area di intervento è ubicata in pianura, a Sud-Ovest del centro abitato di Forlì, su depositi alluvionali continentali del terzo ordine di età olocenica, qui rappresentati da litologie prevalentemente limoso - argillose, con sottili intercalazioni sabbiose. Un livello ghiaioso è presente a profondità variabili tra 12 e 16,5 m..

Le analisi geologiche non hanno evidenziato particolari problematiche di carattere idrogeologico ed escludono il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma.

Considerato che l'area è zonizzata a vulnerabilità idrogeologica estremamente elevata nella Tavola TAF del PRG e quindi soggetta alle prescrizioni di cui all'art 157 delle NTA, come indicato nell'allegato "Norme Tecniche" del Piano.

Sulla base delle analisi contenute nella "Relazione geologica", a firma del Dr. Fabio Zaffagnini, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Formulazioni osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

Il Piano segue sostanzialmente lo schema del PRG, già valutato da questa Provincia in sede di variante Generale. Esso, infatti, costituisce un modesto sviluppo di frangia della frazione di Villagrappa, rispettando, nella realizzazione dei nuovi fabbricati, le altezze e le tipologie. Sul Piano in oggetto, tuttavia, si rileva quanto segue:

- a) lo stralcio in esame costituisce la porzione d'angolo dell'intera ADF disposta ad "L" e, pertanto la sua attuazione non può che essere condizionata e subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto A ovvero del 2° stralcio del comparto B e del lotto B3.2b, per conseguire il necessario collegamento viabilistico ed infrastrutturale alla Via Ossi e alla Via Del Braldo;
- b) il Progetto non prevede la realizzazione della pista ciclabile, pur avendo mantenuto lo spazio per non pregiudicare la sua eventuale e futura realizzazione. Richiamato anche quanto già osservato per il comparto A da questa Amministrazione Provinciale con deliberazione di G.P. n. 93703/425 del 30/10/2007, si chiede al Comune di rivedere il disegno delle urbanizzazioni garantendo anche l'esecuzione del percorso ciclabile, nel rispetto delle indicazioni del PRG, posto anche quanto sancito dall'art. 61, comma 3, lett. a) della Normativa di PTCP, che impone nelle zone di pianura il rispetto di uno standard minimale di pista ciclabile pari a ml. 3/abitante teorico.
- c) Si evidenzia la presenza di linea elettrica (aerea in conduttori nudi) nella tavola dei Vincoli Antropici del PSC – POC – RUE: è necessario garantire il rispetto della tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, ai sensi della D.G.R. n. 1138 del 21 luglio 2008, in adeguamento al DD.MM. 29 maggio 2008.
- d) Si osserva che l'assetto proposto dal PUA prevede di ricavare su porzione delle aree a verde pubblico parte della invarianza idraulica connessa allo stralcio del comparto, attraverso una lieve depressione che prevede un tirante idrico massimo di 15/20 cm. Si prende atto che, nel caso specifico, il bacino di laminazione del comparto risulta caratterizzato da un avvallamento del terreno che non supera i 30 cm. quindi compatibili con la fruizione pubblica. Si richiama, tuttavia, il Comune a verificare che la realizzazione delle vasche di laminazione previste dal PUA avvenga in condizioni di sicurezza per la fruizione dell'area e a verificare, altresì, l'opportunità che l'area verde su cui la stessa viene prevista debba essere più correttamente destinata o potenziata come funzionale all'assorbimento degli impatti acustici e/o atmosferici derivanti dalla zonizzazione produttiva limitrofa.
- e) In merito agli standards urbanistici si osserva che non potranno essere conteggiate, nella loro qualità di standards urbanistici, le aree a verde pubblico ricadenti entro le fasce di rispetto stradale ai sensi del 2 comma, lett. B), punto c) dell'art. 46, L.R. 47/78.

C. Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008

Per il presente piano è stato presentato apposito "rapporto preliminare", redatto con riferimento all'Allegato 1 del D.lgs.152/2004, con cui si evidenzia la non significatività degli impatti ambientali del piano, in considerazione dei seguenti aspetti:

- il Piano in oggetto non ha influenza o ricadute di alcun genere su progetti o altre attività future, se si escludono le integrazioni col limitrofo comparto "A" in corso di realizzazione e il 2° stralcio del comparto "B";
- la progettazione delle infrastrutture a rete del comparto in oggetto è stata effettuata congiuntamente a quella del limitrofo comparto "A", in corso di realizzazione;
- per quanto riguarda le reti gas, acquedotto, fognatura nera e telecom, si tratta di semplici prolungamenti delle reti esistenti poste sulla vicina Via Ossi;
- per quanto riguarda la rete dell'energia elettrica è stata richiesta da ENEL la nuova realizzazione di una cabina di trasformazione MT-BT, che andrà a soddisfare le esigenze del centro abitato di Villagrappa. Con l'intervento è previsto l'interramento della linea area esistente di Media Tensione che attraversa attualmente il comparto, con miglioramento non solo dal punto di vista paesaggistico, ma anche dell'inquinamento elettromagnetico;
- la rete fognante delle acque bianche, sarà realizzata con immissione nel fosso consorziale S. Lazzaro;
- la rete di raccolta delle acque meteoriche, come anticipato, prevede la realizzazione di una vasca di laminazione ricavata all'interno dell'area verde non attrezzata, necessaria al rispetto dell'invarianza idraulica;
- all'esterno del comparto, sul lato rivolto a Sud, è previsto un nuovo fosso di scolo necessario a ricreare un efficace collegamento del fosso esistente che viene interrotto con la realizzazione del comparto;
- vista la modesta entità dell'intervento, le sue caratteristiche e la sua destinazione d'uso esclusivamente residenziale, non si riscontrano particolari impatti sull'ambiente.

Con tali presupposti la verifica giunge alla conclusione di non ritenere necessaria la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Vista, quindi, la documentazione tecnica relativa al suddetto P.U.A., con particolare riferimento all'elaborato "Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica";

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati e consultati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì, ARPA sezione di Forlì-Cesena e Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale; a tali Enti è stato trasmesso il "Rapporto preliminare" di verifica di assoggettabilità a VAS del P.U.A. in oggetto in data 12.09.2008, richiedendo il relativo parere di competenza;

Considerato che i soggetti di cui sopra hanno escluso la necessità che il PUA sia da sottoporsi alla procedura di VAS, secondo i pareri di seguito riportati:

- parere AUSL, espresso in data 10.10.2008 (prot. 0/60117/17.5.2) pervenuto in data 20.10.2008 (prot. prov. n. 94121 del 06.10.2008), che recita: "...si esprime, per quanto di competenza parere favorevole";
- parere ARPA espresso in data 04.12.08 (prot. PGFC 2008/12126), acquisito al protocollo provinciale n. 108224 del 09/12/2008, subordinatamente alla prescrizione di seguito riportata:

1) *L'area dovrà essere allacciata alla rete fognaria pubblica, collegata ad idoneo impianto di trattamento. Pertanto al momento della sua attuazione dovrà esserci l'effettiva possibilità di allacciamento e dovrà essere verificata la capacità di trattamento;*

- 2) *Si evidenzia che il presente intervento concorre, assieme ai due PUA limitrofi, il "comparto A" e il "comparto B secondo stralcio", alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per l'intera area. Considerato che tali opere sono funzionalmente connesse ed integrate tra loro, dovranno essere realizzate in maniera unitaria tra i vari interventi urbanistico-territoriali.*

Il parere sopra citato, inoltre, fornisce i seguenti suggerimenti progettuali ed esprime le seguenti considerazioni:

- a) *Si valuta che una criticità dell'area in questione sia determinata dal contatto con la vicina area produttiva esistente, pertanto si ritiene che la progettazione definitiva del piano debba conformarsi a criteri di mitigazione e minimizzazione degli impatti, sia a livello planimetrico (disposizione degli edifici, fasce a verde, organizzazione spaziale degli alloggi, ecc...), sia a livello tecnico (rilevati, barriere, ecc...). Comunque al fine di mitigare gli impatti derivanti da quanto sopra, si ritiene che vada formata una fascia alberata e/o arbustiva continua tra le due realtà.*
 - b) *Al momento degli eventuali sbancamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione andranno redatti gli elaborati ai sensi del D.lgs. 3/4/2006 n. 152 come modificato dal D.lgs. 16/1/2008 n. 4 (art. 186);*
 - c) *al fine di tutelare la risorsa suolo, se non sussistono problematiche geotecniche, i rialzamenti rispetto al piano di campagna andranno realizzati tramite materiale proveniente da demolizioni;*
 - d) *al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla presenza di linee elettriche, la costruzione degli edifici dovrà rispettare gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente;*
 - e) *in considerazione di non appesantire il sistema fognario delle acque piovane e di limitare la riduzione della alimentazione di sistemi idrici superficiali e sotterranei derivante dalla impermeabilizzazione dei suoli, si suggerisce di realizzare i posti auto esterni con fondo permeabile.*
- parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, espresso in data 02.12.2008 (prot. 20327/FO3642/cspa), acquisito al protocollo provinciale n. 108228 del 09.12.2008); tale parere, in conseguenza dell'incremento di aree permeabilizzate, richiama a subordinare tutte le opere da realizzarsi, oltre al rispetto delle norme di cui all'art. 137 del R.D. 368 e del Regolamento consorziale di polizia idraulica, art. 10, 11, 13, 14, anche al rispetto di quelle del Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

Ritenute complessivamente condivisibili le valutazioni sin qui illustrate in merito alla proposta e ai pareri di esclusione da VAS, anche in considerazione dei seguenti fattori:

- il Piano attua una modesta area a sola residenza, seguendo lo schema urbanistico già definito dal PRG e validato da questa Provincia in sede di approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore; ad esso, in particolare, è connesso un indice ecologico di impermeabilità che deve essere maggiore del 50%;
- il Piano prevede la realizzazione di una parte di alloggi da destinare ad edilizia convenzionata;
- le osservazioni già formulate ai sensi dell'art. 24 della L.R. 47/78, per i risvolti più specificatamente ambientali e di sostenibilità degli aspetti urbanistici evidenziati;
- il parere favorevole sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Ritenuto inoltre che, poiché il piano costituisce solamente uno stralcio del comparto b e fa parte di un ADF più estesa, e dato che la Superficie Utile prevista supera i 1000 mq., è necessario richiamare il disposto normativo all'art. 5 della L.R. 26/2004, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", in base al quale i Comuni provvedono affinché per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m², sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento.

Ritenuto, pertanto, tenuto conto dei pareri espressi dall'AUSL di Forlì, dall'A.R.P.A. e dal Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, che il "Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo al primo stralcio del comparto "ADF10B" - Via Famiglia Ossi – Loc. Villagrappa", del Comune di Forlì, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, in quanto la proposta non prefigura impatti significativi sull'ambiente, chiamando al contempo il Comune a:

- integrare il Piano Urbanistico con gli accorgimenti e/o aggiustamenti progettuali sollecitati dalle sopra evidenziate valutazioni espresse dalle autorità ambientali;
- tener conto, anche per gli effetti ambientali, delle osservazioni già formulate ai sensi dell'art. 24 della L. 47/85; in particolare si prescrive che l'attuazione dello piano dovrà avvenire in concomitanza alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione che consentano il suo collegamento viabilistico ed infrastrutturale alla trama urbana e d infrastrutturale esistente.
- ad adempiere al disposto normativo di cui all'art. 5 della L.R. 26/2004, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia".

Sentita l'autorità procedente in merito alla sopraesposta proposta di esclusione, in data 17/12/2008 con prot. n. 110415, la quale, con nota in data medesima (prot. prov.le n. 111431 del 19.12.2008), ha ritenuto di dover fornire i seguenti contributi:

A) In merito alle prescrizioni e ai suggerimenti proposti dai soggetti competenti in materia ambientale:

- 1) in merito alla problematica dei reflui, Piano in oggetto ha già avuto parere favorevole all'allacciamento da parte del soggetto gestore delle Reti;
- 2) l'art. 1 dell'allegato Q dello schema di convenzione "prescrizioni specifiche per la realizzazione delle opere di urbanizzazione" già prevede l'obbligo della contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione dei comparti A (attualmente in corso di attuazione) e 1° stralcio B in esame;
- 3) in merito alla attenuazione degli impatti acustici derivanti dalla adiacente area artigianale, il Comune concorda con la necessità di ritenere opportuna una fascia arborea e/o arbustiva o altro sistema di mitigazione, inserendo tale obbligo nella convenzione urbanistica;
- 4) in relazione agli obblighi derivanti dall'art. 186 del D.lgs.4/08 circa gli sbancamenti (prescrizioni A.R.P.A.) si concorda con il recepimento della prescrizione da inserire in convenzione;
- 5) l'utilizzo dei materiali provenienti da demolizioni sarà limitato, in convenzione, ai soli lotti fondiari, in quanto le aree stradali sono già sottoposte per tipo e qualità dei terreni di riporto da aperte del Servizio Opere di Urbanizzazione, Verde e Arredo Urbano del Comune;
- 6) si precisa che sia il Piano (tav. 5), sia il parere Enel già rilasciato prevedono espressamente l'interramento della linea aerea di media tensione;
- 7) si precisa che il progetto già prevede la realizzazione dei parcheggi con sistemi permeabili (betonella drenante);

- 8) si concorda nel recepire i contenuti del parere espresso dal Consorzio di Bonifica integrando la convenzione.
- B) In merito agli elementi proposti da questo Servizio Provinciale, il Comune propone le seguenti considerazioni:
- 1) La recente strumentazione urbanistica approvata dal Comune (POC, PSC, RUE) con delibera n. 179 del 01.12.2008, che prevede specifico allegato al RUE "Disposizioni per l'uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche", nonché la deliberazione dell'Assemblea della Regione Emilia – Romagna del 04.03.2008 n. 156 già obbligano all'utilizzo di fonti rinnovabili, sistemi centralizzati di riscaldamento e miglioramento dell'efficienza energetica.
 - 2) Richiamando i contributi già forniti circa il coordinamento delle opere di urbanizzazione, la problematica acustica ed elettromagnetica, con riferimento alle tematiche ambientali connesse alle osservazioni formulate per gli aspetti urbanistici, il Comune:
 - a) ritiene di dover procrastinare la realizzazione della pista ciclabile, piantumando la fascia verde, poichè essa non sarebbe inserita in una rete di percorsi ciclabili in quanto assenti nel contesto territoriale;
 - b) in relazione alla sicurezza delle aree a verde pubblico (in esubero allo standards minimo) in depressione per invarianza idraulica, ritiene opportuno inserire in convenzione apposita recinzione;
 - c) precisa che nel comparto in esame, non vi sono fasce di rispetto stradale che pregiudichino, quindi la quantificazione dello standards di verde pubblico;

Ritenuti sufficientemente esaustivi, per i punti sollevati da A.R.P.A. e dal Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, i chiarimenti e gli ulteriori elementi di conoscenza forniti dal Comune, si ritiene di poter confermare gli esiti già espressi sulla precedente procedura, chiamando comunque il Comune:

- ad integrare i contenuti del piano con gli ulteriori elementi come proposto alla voce A, punti 3,4,8 della suddetta nota comunale;
- posto quanto sollevato in merito agli aspetti urbanistici, ad elevare il carattere di sostenibilità della pianificazione attuativa attraverso la realizzazione della pista ciclabile prevista dal PRG o, quantomeno, volendo l'Amministrazione Comunale decidere in via definitiva per il rinvio della sua realizzazione, a definire una sistemazione della fascia verde tale da non precluderne o renderne più difficoltosa/onerosa la sua attuazione in futuro;
- a valutare compiutamente la sistemazione dell'area a verde pubblico posta in adiacenza alla zona artigianale al fine di renderla al meglio compatibile con la funzione mitigativa da assegnarle, come segnalato nelle osservazioni urbanistiche e nel parere di A.R.P.A.;

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo;

Verificata la completezza degli atti:

Il Piano risulta completo di tutti gli elementi costitutivi previsti dall'art. 48 della L.r. 47/78,

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/08 (ex combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 ed all'art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03);
- 2) Di formulare, le seguenti osservazioni, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 47/85:
 - a) lo stralcio in esame costituisce la porzione d'angolo dell'intera ADF disposta ad "L" e, pertanto la sua attuazione dovrà essere condizionata e subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto A ovvero del 2° stralcio del comparto B e del lotto B3.2b, per conseguire il necessario collegamento viabilistico ed infrastrutturale alla Via Ossi e alla Via Del Braldo;
 - b) poiché il Progetto non prevede la realizzazione della pista ciclabile, si chiede al Comune di rivedere il disegno delle urbanizzazioni garantendo anche l'esecuzione del percorso ciclabile, nel rispetto delle indicazioni del PRG, posto anche quanto sancito dall'art. 61, comma 3, lett. a) della Normativa di PTCP, che impone nelle zone di pianura il rispetto di uno standard minimale di pista ciclabile pari a ml. 3/abitante teorico.
 - c) poiché si evidenzia la presenza di linea elettrica (aerea in conduttori nudi) nella tavola dei Vincoli Antropici del PSC – POC – RUE: è necessario garantire il rispetto della tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, ai sensi della D.G.R. n. 1138 del 21 luglio 2008, in adeguamento al DD.MM. 29 maggio 2008.
 - d) si richiama il Comune a verificare che la realizzazione delle vasche di laminazione previste dal PUA avvenga in condizioni di sicurezza per la fruizione dell'area e a verificare, altresì, l'opportunità che l'area verde, su cui la stessa viene prevista, debba essere più correttamente destinata o potenziata come funzionale all'assorbimento degli impatti acustici e/o atmosferici derivanti dalla zonizzazione produttiva limitrofa.
 - e) Non potranno essere conteggiate, nella loro qualità di standards urbanistici, le aree a verde pubblico ricadenti entro le fasce di rispetto stradale ai sensi del 2 comma, lett. B), punto c) dell'art. 46, L.R. 47/78.
- 3) Di escludere il "Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo al primo stralcio del comparto "ADF10B" - Via Famiglia Ossi – Loc. Villagrappa", del Comune di Forlì, dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, chiamando al contempo il Comune:
 - a) ad integrare i contenuti del piano con gli ulteriori elementi come proposto alla voce A, punti 3,4,8 della suddetta nota comunale;
 - b) posto quanto sollevato in merito agli aspetti urbanistici, ad elevare il carattere di sostenibilità della pianificazione attuativa attraverso la realizzazione della pista ciclabile prevista dal PRG o, quantomeno, volendo l'Amministrazione Comunale decidere in via definitiva per il rinvio della sua realizzazione, a definire una sistemazione della fascia verde tale da non precluderne o renderne più difficoltosa/onerosa la sua attuazione in futuro;
 - c) a valutare compiutamente la sistemazione dell'area a verde pubblico posta in adiacenza alla zona artigianale al fine di renderla al meglio compatibile con la funzione mitigativa da assegnarle, come segnalato nelle osservazioni urbanistiche e nel parere di A.R.P.A;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza unitamente, ai fini del punto 1 del presente deliberato, ad una copia firmata e timbrata del Piano (n. 21 allegati).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
